

Comune di Bellante (TE)

Schema Contratto di servizio
(Settore igiene ex D. Lgs. 152/2006)

CONTRATTO DI SERVIZIO

SOMMARIO

Indice generale, II
Premessa,

Titolo I, I SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE,

- Art. 1, Recepimento della premessa e durata del contratto,
- Art. 2, Finalità del contratto,
- Art. 3, Oggetto del contratto,
- Art. 4, Obblighi generali del Comune di Bellante e del soggetto gestore,
- Art. 5, Ambiti territoriali,
- Art. 6, Carattere del servizio,
- Art. 7, Osservanza delle leggi e dei regolamenti,
- Art. 8, Estensione dei servizi pubblici locali,

Titolo II, MIGLIORAMENTO E CONTROLLO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI,

- Art. 9, Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale,
- Art. 10, Controllo dei servizi pubblici locali,
- Art. 11, Divieto di cessione dei servizi pubblici locali,
- Art. 12, Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina,
- Art. 13, Obblighi particolari del Comune di Bellante,

Titolo III, CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO,

- Art. 14, Risoluzione del contratto,
- Art. 15, Recesso dal contratto da parte del Comune di Bellante,
- Art. 16, Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore,
- Art. 17, Controversie e vertenze,

Titolo IV, ADEMPIMENTI CONTRATTUALI,

- Art. 18, Personale e vestiario,
- Art. 19, Gestione provvisoria,
- Art. 20, Registrazione,
- Art. 21, Condizioni alla scadenza del contratto,
- Art. 22, Diritti a favore del soggetto gestore,
- Art. 23, Canone per la eventuale cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà del Comune di Bellante,
- Art. 24, Corrispettivi per il servizio,
- Art. 25, Disposizioni finali,

CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGI

alle ore _____ (____) del giorno _____ (____) del mese _____ dell'anno duemilaventuno 2021

TRA

Il Comune di Bellante, con sede in Bellante Piazza Mazzini n.1 (Teramo), P.I. n. 00212050678, nel seguito sinteticamente definita anche «*Bellante*», a firma del sig. _____, nato a _____, il _____, nel suo attuale ruolo di _____, il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse del Comune sopracitata,

E

la Poliservice Spa, iscritta all'Ufficio del registro imprese al n. 01404160671, per il tramite della C.C.I.A.A. di Teramo, R.E.A. n. 121942, con sede legale in I-64015 Nereto (Teramo), Piazza G. Marconi, n. 10, c.f. n. 01404160671, nel seguito sinteticamente definito anche «*il soggetto gestore*», a firma del sig. _____, nel suo ruolo di legale rappresentante *pro-tempore*, nato a _____, il _____, il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma nell'esclusivo interesse del soggetto gestore sopracitato;

PREMESSO

1. che, sull'argomento, sussistono le precedenti delibere di Consiglio del Comune di Bellante n. _____ del _____ e della Giunta del Comune di Bellante n. _____ del _____; atteso che il presente contratto è stato approvato con delibera di _____ del _____ n. _____;
2. che, sull'argomento, si precisa che il Comune di Bellante partecipa al capitale del soggetto gestore;
3. che, sull'argomento, sussiste la precedente delibera di Consiglio di amministrazione del soggetto gestore, il quale ha approvato il presente contratto con delibera n. _____ del _____;
4. che il Comune di Bellante, ai sensi di legge, ha organizzato e affidato i servizi pubblici locali di cui trattasi al soggetto gestore;

6. che nel caso di specie trattasi del servizio pubblico locale di rilevanza economica di igiene *ex* D. Lgs. 152/2006, nella configurazione nel seguito meglio specificata, ad origine ricompreso nello statuto sociale di Polisevice;
7. che l'affidamento di cui trattasi, non contrasta con la L.R. Abruzzo 45/2007 (Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP) e s.m. e i. e con il d. lgs. 152/2006 (TUA); nel caso di specie si applicano, per le ragioni sopra citate, le disposizioni sulla relazione di cui all'art. 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), cc. 20 e ss., d.l. 179/2012, convertito con modifiche, dalla l. 221/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) e dMSE 8/8/2014, pur trattandosi della scelta di un modulo gestorio tramite PPPI, preesistente al citato d.l., con il partner privato già individuato con procedure competitive preordinato (anche) alla gestione del servizio di RSU per il Comune di Bellante (Consiglio di Stato, sez. V, del 9/12/2016, n. 5193);
8. che il Presente Contratto di servizio è conforme al dettato dell'art. 203 del D.Lgs. 152/2006;
9. che lo «statuto» del soggetto gestore comprende l'esercizio dei servizi pubblici locali nel seguito trattati;
10. che il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto (in particolare) degli artt. 1 e 3, L. 241/1990 (così come novellato dalla L. 15/2005), per quanto attiene la fase istruttoria e l'impianto motivazionale (ma v. anche i paradigmi generali di cui all'art. 97 Costituzione, ai fini del perseguimento di economicità, efficacia ed efficienza);
11. che trattasi di «atto fondamentale» connesso all'affidamento dei servizi pubblici locali al proprio soggetto gestore, previsto *ex lege*;
12. che, per il soggetto gestore, trattandosi di atto fondamentale, rientra nelle competenze del proprio organo esecutivo deliberare l'approvazione del presente contratto;

13. che il Comune di Bellante e il soggetto gestore hanno quindi preventivamente e rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio da stipularsi a cura dei rispettivi rappresentanti;
14. che la disciplina in esame sarà soggetta ad aggiornamento sulla base delle eventuali indicazioni di cui alle leggi–quadro e/o di settore, delle competenti Autorità per la regolazione dei servizi pubblici e della L.R. Abruzzo 45/2007 e s.m.i.;
15. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla messa a disposizione di servizio e canali informativi previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i. Per questi impegni si prevede di fare riferimento :
 - a) alla «Carta dei servizi» del soggetto gestore (**Allegato (A)**);
16. che tali *standards* e parametri potranno eventualmente generare anche meccanismi premianti /sanzionatori legati, in particolare, al monitoraggio del «livello di soddisfazione» dell’utenza;
17. che nel seguito viene esattamente definita la durata del presente contratto di servizio;
18. che la durata temporale sopracitata è inoltre funzionale alla definizione degli strumenti programmatici collegati ai servizi pubblici in esame e di investimento a lungo termine;
19. che la scelta di concentrare in un unico soggetto gestore i servizi pubblici locali affidati al medesimo, trova spiegazione e giustificazione su quanto si sta affermando a livello CE (Comunità Europea) in materia di servizi di pubblica utilità, privilegiandone l’integrazione e quindi «l’universalità» dei servizi omogenei messi a disposizione della generalità degli utilizzatori;
20. che i servizi pubblici in esame verranno via via adattati alle eventuali future normative di settore;
21. che il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra il Comune di Bellante ed il soggetto gestore (anche definiti singolarmente come la «parte», o «*le parti*»), così come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all’altra :

- c) motivandone i contenuti;
 - b) evidenziandone i benefici per la collettività;
 - e) dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti;
 - e) e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.
22. che il presente contratto individua pertanto, gli *standards* di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo del soggetto gestore i servizi pubblici in esame, in un quadro di tutela prioritario degli utenti, dei consumatori e dell'ambiente;
23. che il soggetto gestore, in relazione all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire comunque, la soddisfazione dell'utente, così come da esso rilevato e/o come rilevato dal Comune di Bellante di riferimento, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell'erogazione del servizio stesso;
24. che ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 5, D. Lgs. n°50/2016 (nel prosieguo anche "Codice"), il Comune di Bellante si riserva la facoltà, al ricorrere delle condizioni di legge, di poter affidare mediante procedura negoziata senza pubblicazione del Bando al medesimo prestatore del servizio principale, servizi complementari e/o analoghi a quelli affidati con la presente Contratto di servizio.

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

Titolo I

I servizi di pubblico interesse

Art. 1

(Recepimento della premessa e durata del contratto)

- 1) Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente riscritte.
- 2) La durata del presente contratto scade alle ore 24:00 del giorno 14 (quattordici) del mese 09 (settembre) dell'anno 2030 (duemilatrenta). .

Art. 2

(*Finalità del contratto*)

- 1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra Bellante (nel suo ruolo di ente pubblico locale organizzatore del servizio pubblico) ed il soggetto gestore, circa i servizi pubblici locali dal primo a quest'ultimo affidati, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti ai servizi in esame, a favore della cittadinanza (attualmente e nel futuro) servita dal Comune di Bellante.
- 2) Il contratto di servizio rappresenta le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attenersi nel rispetto del vigente statuto.

Art. 3

(*Oggetto del contratto*)

- 1) Il presente contratto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi pubblici locali ed attività ad essi affini o complementari o a completamento, affidati al soggetto gestore, in linea con le proprie previsioni statutarie, in via esclusiva e opere connesse.
- 2) Con il presente contratto di servizio – in linea con la fase istruttoria e l'impianto motivazionale citato nella «*Parte narrativa*», ed a decorrere dal giorno successivo a quello della stipula – è perfezionato l'affidamento fisico al soggetto gestore dei seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica :
 - a) igiene *ex* D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. Abruzzo 23/2004 e s.m.i., nelle seguenti fasi :
 1. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 2. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee per il loro trasporto;
 3. trasporto;
 4. smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.;

5. recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.;
6. attività di ausilio nella gestione del servizio Tari

Gli aspetti di personalizzazione di ogni fase del servizio in esame, *per relationem* sono quelli indicati nel “Piano Tecnico Economico dei Servizi”

- 3) Il soggetto gestore potrà provvedere, ai sensi di legge e di statuto, all'esercizio di altri servizi pubblici locali ad esso affidati eventualmente da Bellante previa variazione del presente contratto di servizio o apposito contratto di servizio.
- 4) Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il soggetto gestore potrà, in linea con le proprie previsioni statutarie, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purchè accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale. Potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altri enti, consorzi, associazioni o fondazioni di qualunque natura e tipo nonché di altre imprese pubbliche o private, già esistenti, aventi oggetto analogo, affine, complementare o a completamento al proprio, con esclusione di ogni altra attività riservata ai sensi delle LL. 1/1991 e 197/1991 e del D. lgs. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico; potrà infine concedere fidejussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere (che ritenga utili per il conseguimento dello scopo sociale), esclusa la facoltà di raccogliere risparmio tra il pubblico.
- 5) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, in linea con le proprie previsioni statutarie, il soggetto gestore potrà istituire società, enti, imprese, consorzi, associazioni, raggruppamenti temporanei d'impresa, così come potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate.
- 6) Il soggetto gestore potrà, in linea con le proprie previsioni statutarie, procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi;

la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. Il soggetto gestore inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

- 7) Il soggetto gestore, in linea con le proprie previsioni statutarie, potrà instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipulare con essi convenzioni.
- 8) Il soggetto gestore, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, potrà altresì affidare al proprio partner-privato (scelto con gara ad evidenza pubblica) e/o a terzi, nel rispetto delle leggi, ed, in linea con le proprie previsioni statutarie, singole attività o specifiche fasi complementari di servizi pubblici locali ad essa affidati.
- 9) Se la legge lo consente, in linea con le proprie previsioni statutarie, il soggetto gestore potrà partecipare, anche in extraterritorialità, ad affidamenti degli stessi servizi pubblici locali di cui ai propri fini statuari, sempre che sia dimostrato, *ex ante* attraverso specifica relazione tecnica-economica che ciò non pregiudica gli interessi della collettività di cui al territorio dei propri azionisti locali e che sussista una integrazione funzionale.
- 10) Ogni affidamento dei servizi pubblici locali diversi da quelli ricompresi nell'attuale oggetto sociale di cui allo statuto del soggetto gestore, comporterà (in linea con le previsioni del precedente comma 3) una eventuale variazione del presente contratto o l'approntamento di un apposito contratto di servizio, oltre la relativa stipula (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.).
- 11) Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, in linea con le proprie previsioni statutarie, il soggetto gestore potrà :
 - a) partecipare con altri enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze;

- b) svolgere comunque tutte quelle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- c) prestare garanzie reali o personali a favore di terzi;
- d) riconoscere borse di studio e strumenti simili;
- e) sottoscrivere contratti di associazione in partecipazione ex art. 2549 C.C. e ss., Contratti di Rete ai dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009 (convertito dalla legge n. 33/2009).

12) Il soggetto gestore si impegna a svolgere le attività ed i servizi affidati secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della normativa di settore e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla carta costituzionale e dalla vigente normativa. Il tutto onde consentire, in linea con le previsioni statutarie del soggetto gestore, a Bellante di esercitare su detto soggetto, la propria attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo.

Ciò premesso, il soggetto gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi pubblici locali di cui trattasi ai principi generali di qualità di cui: alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici, all'art. 11 comma 2 legge 30 luglio 1999 n. 286, come modificato dal D.Lgs.150/2009 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59"; al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"; alla • legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) art. 2 comma 461; alla legge Regionale Abruzzo N. 45 del 19/12/2007 - B.U.R n. 10 del 21/12/2007 - Supplemento e N. 44 del 29/12/2011 e N. 36 del 21/10/2013 e D.G.R. Abruzzo N. 440 dell'11/08/2017; più esattamente:

a. *Eguaglianza*

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il soggetto gestore è tenuto ad

adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b. *Imparzialità*

Il soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. *Continuità*

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d. *Partecipazione*

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del soggetto gestore.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, nel rispetto della «Carta dei servizi».

Il soggetto gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

Il soggetto gestore acquisisce periodicamente (o sistematicamente) la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, anche secondo le modalità indicate nell'articolo 9.

e. *Efficacia, efficienza, economicità*

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria del Comune di Bellante ai sensi dell'art. 97, Costituzione (in generale) e dell'art. 1, L. 241/1990 (in particolare).

Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e il Comune di Bellante verrà regolato ai fini fiscali ed Iva come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.

f. *Gli strumenti per l'adozione di standard*

Gli *standard* generali e gli *standard* specifici di qualità (efficienza) e quantità (efficacia) dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, sono quelli recepiti all'interno della «*Carta dei servizi*»;

g. *Obblighi del soggetto gestore*

Il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento.

Per l'espletamento dei servizi in esame il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro *ex* D. lgs. 81/2008, e sulla *privacy ex* D. Lgs. 196/2003 e s.i.

- 13) In caso di violazione di tali norme il soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto.
- 14) Il soggetto gestore si impegna a collaborare con Bellante per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere Bellante anche in sede di presentazione delle relative domande.
- 15) In particolare il soggetto gestore si obbliga a sollevare Bellante da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come Bellante rimane comunque estranea ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.
- 16) Il soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti leggi e delle proprie previsioni statutarie, si impegna a sviluppare i nuovi servizi pubblici locali eventualmente richiesti da Bellante.

Art. 4

(*Obblighi generali del Comune di Bellante e del soggetto gestore*)

- 1) Bellante si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi pubblici locali da parte del soggetto gestore.
- 2) Nell'ambito dei servizi pubblici in esame, Bellante è, e resta, l'unico soggetto deputato alle decisioni sull'organizzazione degli stessi, ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente. Competono pertanto a Bellante le funzioni di indirizzo, di programmazione, di controllo e di vigilanza.
- 3) In particolare, Bellante si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti ai servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003 e sull'accesso dei dati ai sensi della L. 241/1990.
- 4) Bellante si impegna inoltre, per tutta la durata del presente contratto di servizio, a collaborare con il soggetto gestore, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento dei servizi pubblici locali oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultimo, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi delle competenze istituzionali del soggetto gestore.
- 5) Il soggetto gestore si impegna, così come si impegnerà :
 - a) a subentrare, a richiesta di Bellante, alla data della stipula del presente contratto di servizio, ad eventuali contratti di appalto in essere (tra Bellante e terzi in seguito allegati), sino alla data di scadenza di detto contratto, atteso che le connesse partite creditorie e/o debitorie pregresse non saranno a carico del soggetto gestore;
 - b) a svolgere i servizi pubblici locali affidatigli con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi;
 - c) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario;
 - d) a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza, per un adeguato massimale, per la copertura della responsabilità civile verso terzi, generata dall'esercizio del servizio in oggetto;
 - e) a sottoporre a Bellante, il Piano Finanziario per il calcolo delle tariffe TARI applicando il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizi integrato dei rifiuti come da delibera del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif e la delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif, “ Metodo tariffario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti per il periodo di regolazione 2018-2021”;

- f) a non assumere decisioni, così come non assumerà, in merito al servizio di igiene in esame confliggenti con il presente Contratto e con i vari addendum contrattuali, se non con il consenso del Comune di Bellante.
- 6) Bellante potrà permettere al soggetto gestore di avvalersi degli uffici competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa stipula, nel caso di servizi complessi duraturi, di specifiche convenzioni.

Art. 5

(Ambiti territoriali)

- 1) I servizi in esame sono svolti sul territorio (presente e futuro) del Comune di Bellante sulla base del presente «contratto».
- 2) Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dalle leggi e previste nel vigente statuto del soggetto gestore e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia.

Art. 6

(Carattere del servizio)

- 1) I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni *ex* L. 146/1990 e s.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.
- 2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, Bellante potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, il soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore *ex* artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

Art. 7

(Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

- 1) Il soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti in particolare ed agli altri eventuali soggetti da esso coinvolti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze del Comune di Bellante, e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del soggetto gestore.
- 2) Il soggetto gestore garantisce l'accesso ai dati di natura amministrativa ai sensi della L. 241/1990 e del D.P.R. 352/1992, così come modificati dalla L. 15/2005 e s.m. e i.
- 3) Il soggetto gestore garantisce la riservatezza de dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con particolare riferimento a quelli che ineriscono la salute dell'utente.

Art. 8

(Estensione dei servizi pubblici locali)

- 1) Il soggetto gestore si impegna, ai sensi del vigente statuto e contratto di servizio, ad eseguire su richiesta del Comune di Bellante, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi pubblici locali.
- 2) Tali nuovi servizi, se non fatturati (o comunque posti a carico) direttamente all'utenza, saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con Bellante, tenuto conto della copertura anche dei costi finanziari, nonché con la congrua remunerazione del capitale investito, alla luce dell'art. 117, T.U.E.L.
- 3) Il tutto rispettati i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 e compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo patrimonio conoscitivo.

Titolo II

Miglioramento e controllo dei servizi pubblici locali

Art. 9

(Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale)

- 1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio pubblico locale, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.

- 2) Il soggetto gestore si obbliga ai sensi dell'art. 1710 C.C., a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze C.E., statali, regionali, provinciali, comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.
- 3) Rientra nella piena facoltà del soggetto gestore attivare le più adeguate strategie di «alleanza», finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza, comprese le ipotesi di partecipazione societaria o di associazione in partecipazione, nel pieno rispetto delle previsioni statutarie e del vigente contratto di servizio.

Art. 10

(Controllo dei servizi pubblici locali)

- 1) Bellante si riserva di attivare, con spese a proprio carico, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.
- 2) Bellante può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi pubblici locali e nei locali in detenzione del soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.
- 3) Il soggetto gestore presta a Bellante ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico locale.
- 4) Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi poste, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

Art. 11

(Divieto di cessione dei servizi pubblici locali)

- 1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, degli obblighi e dei servizi pubblici locali derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto di Bellante.
Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero a Bellante per effetto della inadempienza.

- 2) Quanto previsto nel precedente c. 1, non si applicherà a: forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi e di fasi del servizio pubblico locale, affidati a terzi nelle forme di legge o al partner privato (scelto con gara ad evidenza pubblica) e quant'altro necessario per quanto previsto dal presente contratto a carico del soggetto gestore che potranno da questi essere esternalizzati o affidati alla eventuale società di scopo (o di 3° grado) da esso partecipata, nel rispetto delle procedure di legge n.175/2006, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.
- 3) In caso di cessione autorizzata, il soggetto gestore resterà responsabile verso Bellante del regolare espletamento dei servizi pubblici locali, nel rispetto del presente contratto.

Art. 12

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

- 1) Il soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne Bellante da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio pubblico locale.
- 2) Il soggetto gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. di massimale adeguato, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
- 3) Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio pubblico locale che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.
- 4) Nei confronti dei dipendenti il soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in materia assistenziale e previdenziale.
- 5) Il soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.
Inoltre il soggetto gestore si obbliga a sollevare Bellante da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come Bellante rimane comunque

estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatoti d'opera e terzi in genere.

- 6) Gli eventuali contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, usufrutto, diritti di superficie, accessione, concessione amministrativa, ecc. su beni del Comune di Bellante, tra quest'ultima ed il soggetto gestore per il possesso a favore di quest'ultimo di beni di proprietà della prima, dovranno sempre specificare, per iscritto, l'eventuale onere dell'assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del soggetto gestore stesso. In assenza di tali specificazioni il soggetto gestore è sin da ora per allora liberato dall'obbligo di contrarre polizze assicurative su tali beni, rientrando tale decisione nel proprio rischio d'impresa.

Art. 13

(Obblighi particolari del Comune di Bellante)

- 1) L'affidamento dei servizi pubblici locali in esame non comporta, nè può comportare, il pagamento di un canone o di un corrispettivo da parte del soggetto gestore in quanto soggetto appositamente istituito per l'espletamento del servizio pubblico locale in esame.
- 2) Bellante si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi in esame da parte del soggetto gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
- 3) L'obbligo di cooperazione istituzionale di cui al comma che precede si può tradurre, in particolare :
 - a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra Bellante ed il soggetto gestore;
 - b) nell'informare il soggetto gestore sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario;
 - c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso del Comune di Bellante, rinunciando (cfr. art. 27) all'addebito dei costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.); fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o *privacy* di legge.
 - d) nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il soggetto gestore sulle

- modifiche ai regolamenti del Comune di Bellante che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame;
- e) nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che possono incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.

Titolo III

Cause di risoluzione del contratto

Art. 14

(Risoluzione del contratto)

- 1) Bellante può risolvere il presente contratto causa :
- a) gravissime e/o ripetute violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune di Bellante firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;
 - b) sospensioni dei servizi pubblici locali in esame non dipendenti da cause di forza maggiore per più di giorni 3 (tre), a seguito di diffida formale da parte del Comune di Bellante (cfr. anche il precedente art. 6);
 - c) cessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto del Comune di Bellante, del servizio pubblico locale di cui al sopracitato articolo 3;
 - d) cessazione o liquidazione del soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

Inoltre, il presente contratto si risolve qualora il soggetto gestore :

- e) abbia gestito i servizi in esame ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;
- f) abbia commesso gravissime inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravissime violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.).

- 2) La parte diffidata, per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, può presentare controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato comma del presente articolo. Qualora il soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.
- 3) La risoluzione anticipata del presente contratto comporta la restituzione a Bellante, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, degli eventuali beni mobili ed immobili nonché i beni immateriali strumentali al servizio stesso, previa corresponsione di un prezzo (lordo Iva se dovuta) determinato sulla base del valore d'uso (così come meglio indicato al successivo art. 21 c. 1).
- 4) L'eventuale alienazione di beni immobili strumentali al servizio in esame non prevista negli atti programmatici del soggetto gestore sarà soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune di Bellante, con decorrenza dell'istituto del silenzio-assenso informato, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione.
- 5) In caso di risoluzione del contratto di servizio ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno *ex art. 1218 C.C.*, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
- 6) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati da Bellante per il tramite del relativo legale rappresentante, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1406 C.C.
- 7) Sulla base dell'esercizio del diritto di ritenzione (*ex art. 1152 C.C.*) sui beni in esame di cui al precedente c. 3, il trasferimento del diritto reale di proprietà, coinciderà col pagamento del saldo dell'importo in esame. Un eventuale pagamento differito comporterà comunque il versamento dell'Iva per intero entro 30 (trenta) giorni solari dal trasferimento, oltre l'applicazione di interessi su base annua commerciale pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte il tasso ufficiale di riferimento.

Art. 15

(Recesso dal contratto da parte del Comune di Bellante)

- 1) Il recesso anticipato dal presente contratto di servizio, così come il mancato rinnovo alla scadenza, comporta la restituzione a Bellante (su richiesta dello stesso), ovvero al soggetto gestore da esso indicato, del personale comunale eventualmete in forza strumentale al servizio in esame e degli eventuali beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, da calcolarsi e da regularsi alle stesse condizioni di cui al precedente art. 14, c. 3.
- 2) Bellante comunicherà al soggetto gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso motivato dal presente contratto di servizio con un preavviso di mesi 12 (dodici).
- 3) I beni di cui al precedente comma 1, dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.
- 4) Il soggetto gestore gode del diritto di ritenzione *ex* art. 1152 C.C. sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

Art. 16

(Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore)

- 1) Qualora sussistano gravi difficoltà nel perseguire (in capo al citato soggetto gestore) l'equilibrio economico-finanziario, quest'ultimo (anche ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. «c», D. Lgs. 267/2000) sarà tenuto a motivarne per tempo le relative cause.
- 2) In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di legge (speciali, civili, tributarie, ecc.), il soggetto gestore, sulla base del cosiddetto «principio di precarietà dei modelli gestori», appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire la corretta gestione del servizio pubblico locale affidato o l'impossibilità di perseguire il pareggio di bilancio del servizio, individuandone le cause, e quindi le operazioni da intraprendersi per una tempestiva rimozione nonché l'eventuale modello gestorio alternativamente suggerito rispetto a quelli previsti dalle leggi.

Art. 17

(*Controversie e vertenze*)

- 1) Ogni controversia tra Bellante e il soggetto gestore, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto di servizio, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà sottoposta al giudizio dei legali rappresentanti, che decideranno come amichevoli compositori e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.
- 2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l'obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Teramo.

*Titolo IV***Adempimenti contrattuali****Art. 18**

(*Personale e vestiario*)

- 1) E' fatto obbligo al soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza sul lavoro *ex* D. lgs. 81/2008 e s.m.i., e della *privacy ex* D.Lgs n.196/2003 adeguato alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 tramite il D.Lgs n.101/2018 (GDPR).
- 2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.
Tutti i mezzi (compattatori, cassonetti, ecc.) utilizzati per la raccolta (sia di proprietà che di terzi) dovranno esporre il logo ed il marchio del soggetto gestore.

Art. 19

(*Gestione provvisoria*)

- 1) Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio pubblico locale, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto del Comune di Bellante, preceduto da regolare delibera che impegna la relativa spesa.

Art. 20
(*Registrazione*)

- 1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata sarà registrato come per legge, con spese (se dovute) a carico del soggetto gestore.

Art. 21
(*Condizioni alla scadenza del contratto*)

- 1) Al termine finale dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, o in seguito all'estinzione del soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili nonché i beni immateriali strumentali al servizio stesso, saranno ceduti a titolo oneroso a Bellante al valore d'uso (sulla base del principio contabile nazionale n. 16 del Marzo 1996 e successive integrazioni e modificazioni), ovvero ceduti a titolo oneroso (sempre al valore d'uso) al diverso soggetto da quest'ultima indicato (ai sensi di legge) per la prosecuzione dei medesimi servizi.
- 2) In caso di disaccordo circa il valore di cessione, esperito il tentativo di amichevole composizione, la relativa valutazione sarà rimessa alle risultanze di perizia tecnica a cura di esperto nominato congiuntamente dalle parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Teramo.

Art. 22
(*Diritti a favore del soggetto gestore*)

- 1) I diritti a favore del soggetto gestore sono quelli previsti dalle leggi speciali, civili e tributarie, dallo statuto vigente e dal presente contratto di servizio.

Art. 23
(*Canone per la eventuale cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà del Comune di Bellante*)

- 1) Gli eventuali beni assegnati direttamente da Bellante al soggetto gestore a titolo di possesso potranno essere (così come risulterà dai relativi atti) soggetti a canone di concessione amministrativa (cfr., in via generalissima, l'art. 5, L. 1034/1971 e, sotto il profilo tributario, non applicandosi le previsioni dell'art. 118, c. 1, D. Lgs. 267/2000, quanto previsto dagli artt. 45 e 5, punto n. 2 della Tariffa, Parte prima, allegato «A», D.P.R. 131/1986), se conferiti a titolo diverso dal comodato ai sensi degli artt. 1803 e ss. C.C.
- 2) I beni eventualmente assegnati da Bellante al soggetto gestore sia a titolo oneroso (canone d'uso) che gratuito (comodato), come da relativi contratti stipulati tra le parti in esecuzione del presente contratto di servizio, saranno oggetto di apposito inventario stilato in contraddittorio che evidenzierà, per quanto possibile, oltre che lo stato di consistenza anche il relativo stato di conservazione, con la individuazione dei valori correnti da riportarsi nei conti d'ordine ai sensi dell'art. 2424, c. 3, C.C.
- 3) Il verbale, firmato dai rispettivi legali rappresentanti (o loro delegati), costituirà elemento della nuova disciplina sulle presunzioni di acquisto e di cessione di cui al D.P.R. 441/1997 in vigore dal 7/1/1998.
- 4) Sul relativo valore, apprezzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2423-*bis*, c. 1, punto n. 1, e 2426 c. 1, punti nn. 1, 2 e 3, C.C. nonché dei principi contabili nazionali n. 16 del marzo 1996 (rubricato «Immobilizzazioni materiali»), potrà essere riconosciuto un canone definito tra le parti (poi via via aggiornato con delibera in esecuzione della giunta del Comune di Bellante e del consiglio di amministrazione) da riportarsi nei costi del bilancio di previsione.
- 5) Il canone, sulla base della fungibilità di tali beni, sarà adeguato di anno in anno, recependone gli eventuali aggiornamenti. Ulteriori assegnazioni di beni a tale titolo, daranno diritto a Bellante di ottenere i relativi aggiornamenti del canone.
- 6) Bellante potrà, nel rispetto delle attuali previsioni di legge e statutarie, chiedere al soggetto gestore la costruzione dei beni mobili e/o immobili strumentali al servizio di cui trattasi (anche a titolo di sostituzione od ampliamento), acquisendone la proprietà al prezzo (lordo Iva) pattuito.
- 7) I canoni di concessione amministrativa sui beni di proprietà del Comune di Bellante (o ad altro titolo oneroso), saranno fatturati a Bellante, lordo Iva se dovuta, con pagamento conforme a quanto specificato nel bilancio di previsione del soggetto gestore.

- 8) Il soggetto gestore potrà iscrivere il controvalore dei beni ricevuti, sia a titolo di comodato che di cessione d'uso, nei propri conti d'ordine (beni di terzi presso l'azienda) ai sensi dell'art. 2424, ultimo comma, C.C.
- 9) E' fatto obbligo al soggetto gestore : 1) di restituire i beni ricevuti da Bellante a titolo di possesso, in conformità al presente contratto di servizio; 2) di definire eventuali coperture assicurative su tali beni; 3) di non accendere ipoteche o altre garanzie reali su tali beni senza il consenso scritto del Comune di Bellante; 4) di conservare tali beni in buone condizioni d'uso, salvo il normale deperimento, accollandosi gli oneri di manutenzione ordinaria; 5) di sostituire le parti fungibili di tali beni che godono di autonoma capacità di utilizzazione, a propria cura e con proprie spese, acquisendone quindi la proprietà. La sostituzione di parti fungibili ed i nuovi beni realizzati dal soggetto gestore saranno iscritti nel libro cespiti di quest'ultimo, che ne attiverà poi i normali processi di ammortamento.
- 10) Bellante dovrà autorizzare, anche con l'istituto del silenzio-assenso trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il soggetto gestore a dismettere dal ciclo produttivo, a trasformare o a rottamare o a cedere nello stato in cui si trovano, i beni o parte dei beni eventualmente ricevuti da Bellante a titolo di comodato o cessione in uso, con introiti a favore del Comune di Bellante al netto dei costi sostenuti dal soggetto gestore per tali operazioni.
- 11) I canoni d'uso saranno iscritti dal soggetto gestore alla voce «B.8» di conto economico, «Costi della produzione per godimento di beni di terzi».
- 12) Restano a carico del soggetto gestore gli obblighi della sicurezza sul lavoro (*ex* D. lgs. 81/2008 e s.i. e m.) negli impianti di proprietà o in uso ricevuti, questi ultimi, da Bellante.
In tal senso, per tali impianti, il responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione è il soggetto nominato dal soggetto gestore.

Art. 24

(Corrispettivi per il servizio)

- 1) Il corrispettivo dei servizi pubblici locali di cui all'art. 3 non oggetto di prezzo al pubblico da parte del soggetto gestore (oltre che ad un eventuale trasferimento per relativi costi sociali) troverà riscontro nei rispettivi atti deliberativi con gli adeguamenti necessari anno per anno. In tal senso gli organi istituzionali del soggetto gestore e del Comune di Bellante si attiveranno in tempo utile per l'approvazione e la

presentazione del Piano Finanziario del soggetto gestore nelle modalità di cui delibera dell'Authority ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif e la delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif, a seguito dei diversi indirizzi impartiti alla Poliservice da parte di Bellante.

- 2) La definizione dei sopracitati corrispettivi (da aumentarsi dell'Iva se dovuta ai sensi del D.P.R. 633/1972) rispecchierà la procedura ed i contenuti del Metodo MTR di cui al punto precedente.
- 3) In tema di eventuali costi sociali varranno anche le disposizioni dell'art. 194, c. 1, lett. «c», D. Lgs. 267/2000, a valere per le società di capitale.
- 4) L'aggiornamento annuo costituirà, a tutti gli effetti, un *addendum* al presente contratto di servizio, e la fattura attiva emessa dal soggetto gestore a carico del Comune di Bellante dovrà richiamare sia il presente contratto di servizio che l'*addendum* di riferimento.
- 5) In esecuzione al presente contratto di servizio, i corrispettivi e/o i costi sociali annui saranno da Bellante regolarizzati al soggetto gestore (previa emissione di fattura da parte di quest'ultimo) come per legge, alle coordinate che il soggetto gestore avrà cura di comunicare a Bellante.
- 6) Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, Bellante assume negli impegni di spesa di cui al proprio bilancio di previsione il sopracitato corrispettivo, individuandone il Dirigente preposto le relative fonti di copertura finanziarie.

Art. 25

(*Disposizioni finali*)

- 1) Il contratto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua firma e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex artt.* 1362 e 1363 C.C.
- 2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla firma da parte dei rispettivi legali rappresentanti, saranno a carico – se dovute – del soggetto gestore.

- 3) Il presente contratto rappresenta pertanto, come già riportato all'art. 2 (rubricato «*Finalità del contratto*») le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attenersi, sia a livello di strumenti programmatici che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto e dell'art. 1710 C.C.
- 4) Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.
La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta (cfr. i punti nn. 9 e 17 delle «*Premesse*»).
- 5) Trattandosi di un contratto di servizio, le parti si riserveranno di distintamente disciplinare, con appositi *addendum*, le componenti economiche dello stesso.
La carta dei servizi attuerà quanto già previsto nel presente contratto in tema di qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazioni dell'utenza, nonché le previsioni di rimborso automatici forfettari dovuti in caso di prestazioni qualitativamente inferiori rispetto agli *standard* minimali garantiti in detta carta dei servizi.
Il soggetto gestore, in relazione all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente, così come da essa rilevato e/o come rilevato da Bellante, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell'erogazione del servizio stesso.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per Bellante

(*Il legale rappresentante*)

Per il soggetto gestore

(*Il legale rappresentante*)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli :

- Art. 1, Recepimento della premessa e durata del contratto
- Art. 2, Finalità del contratto
- Art. 3, Oggetto del contratto
- Art. 4, Obblighi generali del Comune di Bellante e del soggetto gestore
- Art. 5, Ambiti territoriali
- Art. 6, Carattere del servizio
- Art. 7, Osservanza delle leggi e dei regolamenti
- Art. 8, Estensione dei servizi pubblici locali
- Art. 9, Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale
- Art. 10, Controllo dei servizi pubblici locali
- Art. 11, Divieto di cessione dei servizi pubblici locali
- Art. 12, Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina
- Art. 13, Obblighi particolari del Comune di Bellante
- Art. 14, Risoluzione del contratto
- Art. 15, Recesso dal contratto da parte del Comune di Bellante
- Art. 16, Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore
- Art. 17, Controversie e vertenze
- Art. 18, Personale e vestiario
- Art. 19, Gestione provvisoria
- Art. 20, Registrazione
- Art. 21, Condizioni alla scadenza del contratto
- Art. 22, Diritti a favore del soggetto gestore
- Art. 23, Canone per la eventuale cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà del Comune di Bellante
- Art. 24, Corrispettivi per il servizio
- Art. 25, Disposizioni finali

Per Bellante

(Il Responsabile _____)

Per il soggetto gestore

(Il legale rappresentante)